


federazione  
regionale  
degli  
ordini  
degli  
architetti  
pianificatori  
paesaggisti e  
conservatori  
del  
**friuli venezia giulia**



sede legale  
c/o  
Ordine APPC di Trieste  
Via del Teatro, 4  
34121 TRIESTE  
tel.: 040/768720  
fax: 040/773160

architettitrieste@awn.it

A tutti gli Iscritti  
Loro sedi in indirizzo

Gorizia, 10/03/2009 - Prot.: 27/09 - Rif.to:

Oggetto: Segnalazione di esperti da inserire nelle Commissioni per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, come previsto dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Riceviamo dal Servizio tutela beni paesaggistici della Regione Friuli Venezia Giulia una richiesta di collaborazione per la formulazione di un elenco di esperti nella gestione del paesaggio.

Da tale elenco, da parte dell'Ordine, verranno tratti successivamente nominativi da segnalare alle Amministrazioni comunali per la formazione delle Commissioni per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, come previsto dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che dovranno essere funzionanti dal 9 maggio 2009.

“Il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. all'art.146, comma 6, prevede che gli enti destinatari della delega in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche dispongano, tra l'altro, di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.

La Regione Friuli Venezia Giulia, in relazione alla sub-delega conferita ai Comuni ai sensi dell'art.60 della L.R. 5/2007 e s.m.i., ha disposto, con l'art. 59 della medesima, l'istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio quale supporto tecnico-scientifico nella gestione delle attività di tutela paesaggistica da parte dei Comuni, in forma singola, associata o consorziata.

La Giunta regionale con deliberazione n. 2970 dd. 30.12.2008 ha dettato criteri in ordine ai requisiti dei componenti di dette Commissioni.

In particolare viene suggerita l'individuazione di tali esperti attraverso richieste ai vari Ordini professionali al fine di individuare quelli che maggiormente e specificatamente operano nel campo del paesaggio”.

I temi su cui le Commissioni saranno chiamate ad esprimersi sono, in generale, quelli stabiliti dagli art. 134, art. 136 e art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e che riguardano i Beni paesaggistici quali “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” e “Aree tutelate per legge”.

Per “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” si intendono:

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
  - le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  - i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
  - le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
- e per “Aree tutelate per legge” si intendono:
- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  - i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.

“La Commissione locale per il paesaggio dovrà esprimere il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato”.

Dalle Amministrazioni verranno quindi richieste all'Ordine APPC terne da cui trarre professionisti “qualificati” da inserire come membri esperti nelle commissioni stesse.

Allo scopo di formulare un elenco di esperti “in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistica”, si invitano i colleghi interessati a segnalare la propria disponibilità all'Ordine inviando, oltre alla relativa richiesta, il loro curriculum, in forma sintetica, contenuto in due pagine.

Detto curriculum dovrà certificare, oltre ai dati generali del professionista, le specifiche qualifiche riferite alle tematiche del settore quali:

- esperienze progettuali maturate nel settore della gestione del paesaggio, di cui verranno specificate le caratteristiche degli interventi effettuati;
- incarichi consulenziali resi su tematiche del paesaggio di cui verranno date le caratteristiche;
- corsi seguiti in materia paesaggistica di cui verrà data specifica del tema, dell'ente erogatore, della durata e della presenza di esame o discussione finali;
- docenze effettuate in merito a tematiche paesaggistiche di cui verranno specificati la durata, l'argomento e l'ente erogatore;
- pubblicazioni effettuate sullo specifico tema;
- altre attività svolte inerenti al tema del paesaggio con riportati i dati necessari per la valutazione.

I dati, che dovranno essere chiaramente esplicitati nel curriculum, devono essere autocertificati dal professionista, con la consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e potranno essere soggetti a verifica.

Da parte dell'amministrazione, “il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dei requisiti di legge”.

Fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità, si ricorda anche che i componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica per “garantire la differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio”.

Le richieste da parte degli interessati accompagnate dal curriculum dovranno pervenire entro il 18 marzo 2009 all'Ordine Architetti PPC di competenza (Corso Italia 25 - Gorizia, e-mail: [architettigorizia@awn.it](mailto:architettigorizia@awn.it)).

Si rimane in attesa di cortese riscontro e si porgono cordiali saluti.

Federazione Regionale OAPPC del FVG  
per il Segretario Generale  
dott. arch. Luciano LAZZARI  
f.to:  
dott. arch. Massimo ROCCO  
Presidente OAPPC di Gorizia

